

N. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 2025

Ordinanza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Imperia nel procedimento civile promosso da M. P..

Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni - Esclusione, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004, in caso di dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante - Omessa attribuzione al giudice, quando e' negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, del potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, analogamente a quanto si prevede in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non legalmente convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando.

- Codice civile, art. 297, secondo comma.

(GU n.50 del 10-12-2025)

IL TRIBUNALE DI IMPERIA Volontaria giurisdizione

Il Tribunale di Imperia, riunito in Camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Eduardo Bracco - Presidente rel.;

dott. Pasquale Longarini - giudice;

dott.ssa Paola Cappello - giudice;

esaminati gli atti del procedimento di V.G. n. 875/2024, promosso da P.M., difeso dall'avv. Manuela Samengo, in cui si e' costituito P.M., difeso dall'avv. Donatella C. Carroni, avente ad oggetto «adozione di maggiorenne», ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87);

Il Tribunale di Imperia intende sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non attribuisce al giudice, quando e' negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, cosi' come previsto dalla citata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando.

Fatti

P.M., nato ad ... il ..., con ricorso datato 20 giugno 2024, ha chiesto di adottare la maggiorenne ... e' il cognome del secondo marito - nata a ..., il ... (di seguito ...).

Suo figlio, P.M., maggiorenne, nato a ... (...) il ..., costituitosi nel giudizio, ha espresso il dissenso, chiedendo non farsi luogo all'adozione.

Il problema posto dalla causa e' quello di stabilire se il dissenso di P.M. sia o meno vincolante per il Tribunale.

Gli altri presupposti per l'adozione ci sarebbero tutti: vi e' la prescritta differenza di eta' tra adottante e adottanda (art. 291 del codice civile); si ravvisa la convenienza per quest'ultima, che ha espresso il consenso all'adozione (articoli 296 e 312 del codice civile); la moglie dell'adottante, che e' anche la madre dell'adottanda, e' d'accordo (art. 297 del codice civile).

Non vi sono altre persone che devono interloquire: in particolare

il padre dell'adottanda e' ignoto e non ha mai riconosciuto la figlia, mentre ..., divorziata due volte, e' di stato libero.

Si espone la situazione di fatto.

L'adottante P.M.:

dal primo matrimonio ha avuto il figlio ..., come detto in oggi maggiorenne;

dopo il divorzio, nell'anno ... intraprese una relazione sentimentale con ..., nata in ..., sfociata nel matrimonio nel ...;

tale seconda moglie aveva una figlia, ..., divorziata due volte e madre di due bambine minorenni;

... ha vissuto nel suo Paese di origine fino al mese di ... del ..., allorquando, in fuga dalla guerra, portando con se' le sue due figlie, raggiunse sua madre in Italia, andando a vivere con lei ad ...;

dunque, dal ..., lui e sua moglie hanno ospitato a casa ... e le sue due bambine.

L'adottanda ..., all'udienza del 9 dicembre 2024, rispondendo alle domande del magistrato, ha dichiarato: «Considero M.P. mio padre. Dal mese di ... vivo a casa sua, con lui, con mia madre e con le mie due bimbe. Formiamo una famiglia. Non ho mai conosciuto il mio genitore biologico e dal mio certificato di nascita come figura maschile risulta mio nonno materno. Sono d'accordo ad essere adottata da M. In Ucraina ho lasciato una nonna e uno zio. Le mie figlie hanno 14 e 5 anni».

P.M., figlio maggiorenne dell'adottante, ha espresso il dissenso all'adozione di ..., rappresentando la situazione di aspra conflittualita' col padre, dovuta essenzialmente agli asseriti gravi torti che questi avrebbe inflitto a lui e soprattutto a sua madre (la sentenza di separazione dei suoi genitori fu con addebito al marito).

Alla citata udienza ha dichiarato: «Con mio padre non ho rapporti da anni, non lo considero neppure mio padre, non ho alcuna stima nei suoi confronti ed anzi nutro un profondo rancore per quello che ha fatto passare a mia madre (violenze fisiche e psicologiche) e a me (violenze psicologiche). Per lui la cosa piu' importante e' il denaro; in costanza di matrimonio con mia madre si e' appropriato di oltre centomila euro, prelevandoli dal conto bancario a loro cointestato.

Avrebbe dovuto restituire l'importo a mia madre e non lo ha fatto. Il motivo per il quale esprimo il mio dissenso all'adozione e' economico, intendendo tutelare la mia posizione di erede legittimo, anche perche', come ho riferito, mio padre si e' appropriato di denaro della famiglia».

..., madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, alla citata udienza, ha dichiarato: «Con mio marito i rapporti sono sereni. Lui ha accolto mia figlia ... come fosse una figlia sua. Cio' anche perche', a mio parere, non ha rapporti col figlio M. ed ha piacere di avere una figlia. A mio parere la scelta di mio marito di adottare mia figlia nasce da un'esigenza affettiva, piu' che da un'intenzione di assicurarle un beneficio economico. Sono assolutamente d'accordo all'accoglimento della domanda di adozione ... Mio marito puo' essere una persona irascibile, ma non certamente violenta. Non ha mai alzato un dito su di me nei sedici anni di nostra convivenza».

Puo' aggiungersi che, relativamente all'aspetto economico, P.M. non e' persona facoltosa: percepisce una pensione di 1.915 euro al mese, e' proprietario della sola casa coniugale di Imperia (dichiara il figlio M. che avrebbe intestato un secondo appartamento alla moglie ...), non ha altri beni, ne' altre rendite.

Si segnala, inoltre, che padre e figlio vivono distanti: il primo a ..., P.M. a ... (...); infine, almeno dal ..., quando ci fu la separazione, tra di loro non c'e' un legame affettivo, al contrario, i loro rapporti sono quasi inesistenti e, comunque, livorosi ed aspri.

Valutazioni tecniche

Come si e' anticipato, la questione che si pone consiste nel decidere se il dissenso di P.M. sia vincolante e come tale ostativo all'adozione di ..., oppure, non sia vincolante e, ove fosse ritenuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottanda,

consentirebbe di pronunciare l'adozione.

Orbene, l'art. 296 del codice civile prevede, per farsi luogo all'adozione, il consenso dell'adottante e dell'adottanda, acquisiti nel caso di specie.

L'art. 297 del codice civile stabilisce, al primo comma, che «per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati», mentre al secondo comma prevede la valutazione discrezionale del giudice in alcune ipotesi di dissenso («Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo»).

Dunque, la norma non contempla l'ipotesi del dissenso espresso dal discendente maggiorenni dell'adottante e cio' perche', fino al 1988, l'art. 291 del codice civile non consentiva l'adozione a coloro che avessero discendenti legittimi o legittimati.

Con sentenza n. 557 del 1988, la Corte costituzionale, dichiaro' «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti», con la seguente motivazione: «... Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice civile), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima. Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua. Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimita' costituzionale».

Successiva sentenza della Corte costituzionale, la n. 245 del 2004, estese la previsione ai figli naturali riconosciuti dell'adottante, prevedendo, anche in tal caso che, per farsi luogo all'adozione, i figli maggiorenni dovessero essere consenzienti.

La Corte costituzionale intervenne ulteriormente con la sentenza n. 345/1992 - che qui non rileva - affermando che, nel caso di incapacita' dei figli di esprimere l'assenso perche' interdetti, sia applicabile per analogia l'art. 297, secondo comma, del codice civile, estendendo anche a tale ipotesi il potere del Tribunale di procedere ad una valutazione comparativa degli interessi.

Orbene, con le due citate decisioni, numeri 557/1988 e 245/2004, la Corte, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, da un lato intese consentire l'adozione a persone che hanno figli, dall'altro - essendo necessario accordare una tutela a costoro, che potrebbero sentirsi lesi dall'adozione - rilevo' una disparita' di trattamento tra il coniuge e i figli dell'adottante (siano essi legittimi, legittimati o naturali), atteso che prima di allora era richiesto solo al coniuge di prestare l'assenso all'adozione, non anche ai figli maggiorenni dell'adottante, nonostante sia l'uno che gli altri facessero parte del medesimo nucleo familiare e fossero ugualmente interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale, all'inserimento di un nuovo membro nella famiglia.

Dalle due decisioni, con riferimento a quanto qui di interesse, emerge un dato letterale inequivoco: l'adozione e' consentita solo se

il figlio maggiorenne dell'adottante presti l'assenso, configurandosi, pertanto, la sua manifestazione di volontà come vincolante e non superabile dal giudice: il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante è, dunque, un elemento ostativo all'adottabilità del maggiorenne.

In sostanza, il legislatore ha previsto i casi in cui il dissenso non sia vincolante per il giudice e tra questi non è contemplato quello espresso dal discendente maggiorenne dell'adottante.

La necessità dell'assenso «vincolante» di quest'ultimo deriva, quindi, dagli interventi della Corte Costituzionale e dal combinato disposto degli articoli 291 e 297 del codice civile, pur in assenza di una specifica previsione normativa.

Tale è l'interpretazione della giurisprudenza di merito, dandosi però atto che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 3/2023, pubbl. il 9 maggio 2023, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha stabilito che il dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, che non siano con lui conviventi, non sarebbe ostativo all'adozione, avendo per il Tribunale «un valore non già assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio ... bensì un valore più limitato e contenuto», ricevendo tutela «soltanto nell'eventualità che l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio».

Dunque, per i giudici cagliaritari, se il dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante fosse ritenuto ingiustificato, potrebbe ugualmente pronunciarsi l'adozione.

Si impongono alcune considerazioni.

La sentenza della Corte d'appello di Cagliari si inserisce nel solco di una giurisprudenza volta ad una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, al fine di ricercare un equilibrio nelle complicate dinamiche familiari, alla stregua del mutamento della società civile ed al crescente fenomeno dei nuclei familiari «allargati».

È senz'altro compito del giudice adoperarsi al fine di dare un riconoscimento giuridico a situazioni familiari che siano consolidate nel tempo e siano fondate su solidi legami affettivi e ciò anche in relazione all'art. 8 CEDU, che impone allo Stato obblighi positivi di tutela effettiva della «vita privata e familiare», secondo la nozione ampia elaborata dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali (nella sentenza CEDU del 13 ottobre 2015 leggesi che «dove è accertata l'esistenza di un legame affettivo, lo Stato deve in linea di principio agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi»), comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona, non essendovi dubbio che nella nozione di «vita familiare» rientri anche la filiazione adottiva.

L'istituto dell'adozione del maggiorenne in origine assolveva ad una precipua funzione economica, che era quella di dare, a chi non aveva discendenti, un erede, cui trasmettere un nome e un patrimonio, con limitate implicazioni personali ed affettive.

Lo scopo esclusivamente economico dell'adozione di maggiorenni è andato col tempo erodendosi, perdendo la sua connotazione essenzialmente patrimoniale, per divenire strumento di consolidamento di relazioni affettive, al fine di garantire l'unità familiare.

Assume sempre maggior rilievo l'esigenza dell'adottante di conferire riconoscimento giuridico a stabili relazioni sociali ed affettive all'interno di una famiglia allargata: i casi tipici sono quelli in cui si voglia instaurare un legame giuridico col figlio maggiorenne del coniuge o del partner, ovvero si intenda far entrare nel proprio nucleo familiare un nipote o una persona cara.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 7667/2020 - nell'esaminare il caso di una donna, rimasta orfana di padre, che sin dall'età di dodici anni era vissuta con la madre ed il compagno di lei, che l'aveva cresciuta come una figlia e nel derogare, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'ostacolo della differenza di età prescritta dall'art. 291 del codice civile - ha osservato che «l'istituto dell'adozione di maggiorenni ... ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a

consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da vincoli personali, morali e civili».

Orbene, questo Tribunale e' consapevole del proprio dovere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalita', costituente un'estrema ratio, la concreta possibilita' di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale.

E' consapevole di dover provare a percorrere la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata, alla stregua del dato normativo, della logica, dei principi e dei valori, riponendo attenzione, nella difficile opera del bilanciamento dei valori e nella ricerca di un punto di equilibrio, a non travalicare le proprie funzioni, sostituendosi impropriamente al legislatore o alla Corte costituzionale.

Questo Tribunale ha apprezzato lo sforzo interpretativo della Corte d'appello di Cagliari che, richiamando anche la sentenza della Cassazione n. 7667/2020 (che attribuisce al giudice il potere di derogare al rigido disposto dell'art. 291 del codice civile, relativamente al divario di almeno diciotto anni, che deve sussistere tra adottante e adottato), assume come presupposto il carattere generale della disciplina dettata dall'art. 297, secondo comma, del codice civile, assegnando al dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante, se non conviventi, un valore non vincolante, bensì sindacabile dal giudice.

Tuttavia, non ritiene questo Tribunale, dopo ampia meditazione, che sia percorribile tale strada, che sembra travalicare la lettera della legge, pervenendo ad una disapplicazione del testo normativo.

Il citato secondo comma dell'art. 297 del codice civile, infatti, come detto, non prevede che il dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante possa essere superato dal giudice, qualora lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.

Inoltre, le due citate sentenze della Corte costituzionale, numeri 557/1988 e 245/2004, richiedono espressamente, per farsi luogo all'adozione, che il figlio maggiorenne dell'adottante sia consenziente.

Al Giudice delle leggi non si sottopongono questioni che ha già risolto, come se esistesse un grado di appello alle sue decisioni, ma qui la situazione e' particolare.

Come si e' detto, l'istituto dell'adozione di maggiorenni registra un'evoluzione storica, per il mutare dei costumi della società civile sui temi della famiglia; quelle due sentenze furono pronunciate in un'epoca in cui l'istituto aveva una finalita' diversa da quella che ricopre in oggi, ove la valenza solidaristica e affettiva si e' in gran parte sostituita al dato essenzialmente patrimoniale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare indispensabile una rivisitazione della problematica posta, con intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Rilevanza

Tornando sinteticamente ai fatti, P.M. intende adottare ..., figlia maggiorenne di sua moglie; la ragazza, con due figlie minorenni, vive nel nucleo familiare dell'adottante da due anni e dieci mesi circa; l'adottante vorrebbe farla entrare nella propria famiglia, dando riconoscimento giuridico ad una relazione sociale e affettiva che si e' creata; ... e' consenziente e trarrebbe vantaggio dall'adozione, vedendosi ufficialmente accolta, insieme alle due figlie, nella nuova famiglia.

P.M., figlio maggiorenne dell'adottante, ha espresso il dissenso, motivandolo esclusivamente sotto il profilo economico/ereditario, non escludendo il Tribunale che, in qualche misura, egli persegua finalita' ritorsive (anche considerato che il padre non e' particolarmente benestante); nutre un profondo rancore verso il genitore, con cui ha rapporti sporadici e pessimi; vivono distanti, in diverse regioni; al di là dell'aspetto economico, l'adozione non inciderebbe in alcuna misura sulla sua vita e la mancata adozione non migliorerebbe i suoi rapporti col padre.

La questione che si sottopone alla Corte costituzionale appare rilevante, in quanto pregiudiziale al giudizio in corso e tale da determinarne l'esito, ed in particolare:

qualora la delibazione del Giudice delle leggi portasse ad una pronuncia di inammissibilit  (per uno dei molteplici profili previsti), cos  da precludere l'esame del merito, ovvero si ritenesse l'infondatezza della questione prospettata, questo Tribunale, allo stato del diritto vigente, per le ragioni esposte, in assenza di indicazioni della Corte e di elementi sopravvenuti di valutazione, interpreterebbe il citato art. 297 del codice civile nel senso di ritenere vincolante il dissenso all'adozione espresso da P.M.;

qualora invece la citata norma fosse ritenuta costituzionalmente illegittima, come prospettato - nella parte in cui non attribuisce al tribunale, quando   negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando - si aprirebbe un diverso scenario e, nel contesto fattuale esposto, vi sarebbe la rilevante probabilit  che il dissenso di P.M. sara' considerato ingiustificato.

In sostanza, l'accoglimento o meno della domanda di adozione di ..., formulata da P.M., potra' essere disattesa o accolta da questo Tribunale in dipendenza di quanto decidera' la Corte costituzionale.

Non manifesta infondatezza

Ai sensi degli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice ha l'obbligo di sollevare questioni di legittimit  costituzionale, di ufficio (come nel caso di specie) o su istanza delle parti, quando - nutrendo seri dubbi di conformita' di disposizioni di legge rispetto a principi costituzionali - non le ritenga manifestamente infondate.

Questo Tribunale, per le ragioni che seguono, ritiene non manifestamente infondata la questione proposta, che   quella della legittimit  costituzionale dell'art. 297 del codice civile, relativamente al dissenso espresso all'adozione dal figlio maggiorenne dell'adottante, in relazione al principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione.

Per la Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67, «la violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversita' di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Il legislatore gode di ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali e puo' articolare diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale».

Premesso quanto precede, a parere del Collegio occorre coordinare e raffrontare la posizione dei figli maggiorenni dell'adottante - in oggi chiamati ad esprimersi, essendo caduto il divieto di adozione in presenza di discendenti - con quelle del coniuge dell'adottante e dell'adottando, nonche' coi genitori dell'adottando, chiamati a manifestare l'assenso.

Per l'adozione del maggiorenne occorre, ex articoli 296 e 297 del codice civile, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando, l'assenso:

dei genitori dell'adottando: il giudice puo' superare il loro dissenso se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando;

del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e non legalmente separati: il giudice non puo' superare il loro dissenso se convivono (rispettivamente con l'adottante e l'adottando), mentre puo' superarlo (ove consideri il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando) se non c'  un rapporto di convivenza;

dei figli maggiorenni dell'adottante: il giudice, secondo l'interpretazione data della norma da questo Tribunale, non potrebbe mai superare il loro dissenso.

Piu' che alle altre posizioni, quella dei figli maggiorenni dell'adottante pare assimilabile a quella del coniuge dell'adottante, perche' gli uni e l'altro appartengono al nucleo familiare di

quest'ultimo, risentendo emotivamente allo stesso modo dell'ingresso di una nuova persona nella loro famiglia e nutrendo i medesimi interessi di natura successoria.

Il legislatore per il coniuge dell'adottante, che non sia legalmente da lui separato, nell'esercizio della propria discrezionalità, opera una distinzione tra due situazioni, a seconda che il coniuge conviva o meno con l'adottante: nel primo caso i rapporti sono più stretti, vi è una maggiore partecipazione alla vita familiare e il dissenso del coniuge è vincolante, ostativo all'adozione, dunque non superabile; se il rapporto di convivenza non c'è, la valutazione è invece rimessa al giudice, che potrà pronunciare ugualmente l'adozione ove ritenesse quel dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.

Ed allora, le posizioni del coniuge e del figlio maggiorenne dell'adottante, se conviventi con questi, sono disciplinate allo stesso modo dalla legge, atteso che il loro dissenso all'adozione è sempre vincolante, indipendentemente dai motivi che lo determinano, che non vanno neppure analizzati.

Il vulnus costituzionale si coglie per l'ipotesi della non convivenza in quanto nel caso del dissenso del figlio maggiorenne il giudice dovrà disattendere la domanda di adozione, senza poter valutare i motivi, mentre se a dissentire è il coniuge, il giudice potrà accogliere la domanda, ove considererà il dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.

Due situazioni assimilabili vengono trattate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso e ciò appare irragionevole ed in contrasto col principio di eguaglianza: si ravvisa un'irragionevole disparità di trattamento che, a parere di questo Tribunale, andrebbe rimossa.

Prevedere che il dissenso espresso dal figlio maggiorenne dell'adottante non convivente, perfino se immotivato o ingiustificato, sia sempre ostativo all'adozione, oltre a vanificare la volontà espressa dall'adottante, dall'adottando e dai soggetti elencati nell'art. 297 del codice civile, così impedendo che vengano giuridicamente riconosciute situazioni connotate da profondi legami affettivi, oltre a contrastare con la disciplina dettata per il coniuge dell'adottante non convivente, oltre a porsi in contrasto con l'evoluzione dell'istituto dell'adozione quale sopra delineata, rompe il rapporto di congruenza presente nel sistema e non obbedisce al criterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ragionevolezza, coerenza ed equilibrio si avrebbero, a parere del Tribunale, ove il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante non convivente fosse valutato dal giudice nel bilanciamento dei contrastanti interessi, quello suo, del genitore adottante e delle altre persone chiamate ad esprimersi.

Il giudice potrà così valutare - come per il caso del coniuge non convivente dell'adottante - il dissenso del figlio maggiorenne e ritenerlo giustificato, in ipotesi, qualora l'adozione gli arrechi un grave e serio pregiudizio, ovvero ritenerlo ingiustificato, in ipotesi, qualora l'unico pregiudizio sia costituito dalla riduzione delle aspettative ereditarie.

Si pensi al caso in esame in cui il figlio dissenziente dell'adottante è in cattivi rapporti col padre, non lo frequenta, ha una vita che non si lega con la sua, non risentirebbe emotivamente e affettivamente dell'adozione, vive in un'altra regione.

In definitiva, l'art. 297 del codice civile sembra delineare un sistema contrario a quello dell'intrinseca ragionevolezza, nei termini anzidetti e riportati in dispositivo, suscitando dubbi di costituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Imperia, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini sopra indicati, dell'art. 297 del codice civile, nella parte in cui non

attribuisce al giudice, quando e' negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, cosi' come previsto dalla citata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento n. 875/2024 R.G. sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Imperia, deciso il 3 gennaio 2025

Il Presidente est.: Bracco